

Riforma delle agevolazioni per le imprese energivore

Informiamo le aziende interessate che è stato pubblicato l'atteso decreto attuativo del MASE che completa il quadro delle regole per la revisione della disciplina sulle agevolazioni destinate alle imprese energivore introdotta dal Decreto Legge n. 131/2023.

In particolare, **il Decreto definisce** nel dettaglio **gli obblighi previsti per le imprese che vogliono accedere alle agevolazioni.**

Di seguito riportiamo una sintesi dei principali contenuti del Decreto n. 256 del 10 luglio u.s. il cui testo integrale è riportato in allegato.

Contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione all'elenco energivori, l'impresa è tenuta a dichiarare di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità (o di un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 che includa una diagnosi), trasmessa sul portale internet predisposto dall'ENEA.

Le imprese neocostituite o non precedentemente assoggettate all'obbligo, per accedere alle agevolazioni assumono l'impegno alla redazione della diagnosi energetica, che deve essere inviata ad ENEA entro l'anno di fruizione dell'agevolazione. Con riferimento all'elenco energivori per il solo anno 2024, possono accedere alle agevolazioni le imprese che non sono titolari di una diagnosi al momento di presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni, purché si impegnino ad effettuare entro il 31 marzo 2025 una diagnosi energetica. Tali imprese, per accedere alle agevolazioni energivori per l'anno 2025, sono tenute a trasmettere la diagnosi energetica sul portale internet dell'ENEA prima della presentazione dell'istanza di accesso alle agevolazioni.

Le imprese energivore devono inoltre soddisfare almeno una "condizionalità green" tra:

1. **Mettere in atto le raccomandazioni della diagnosi**

energetica se il tempo di ammortamento degli investimenti è inferiore a 3 anni e il costo non eccede l'importo dell'agevolazione percepita;

- 2. Ridurre dal consumo elettrico l'impronta di carbonio fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio;**
- 3. Investire almeno il 50% dell'agevolazione conseguita in progetti che comportino una sostanziale riduzione delle emissioni di gas serra al di sotto di specifici parametri.**

Condizionalità green 1)

Per l'adempimento della condizionalità green 1) di cui sopra, l'impresa energivora individua gli interventi contenuti nella diagnosi energetica aventi le seguenti caratteristiche:

- a. un tempo di ritorno semplice (determinato con riferimento al momento della redazione della diagnosi) non superiore ai tre anni;
- b. un costo complessivo degli investimenti, ivi compreso l'eventuale maggior costo operativo per la realizzazione dell'intervento, non eccedente l'importo dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento.

Il decreto dispone che le imprese energivore sono tenute a effettuare gli investimenti corrispondenti ad almeno un terzo del valore degli interventi nell'anno di riferimento dell'agevolazione (entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello dell'agevolazione per le imprese energivore neocostituite o non precedentemente assoggettate all'obbligo) e a completare gli investimenti e a realizzare gli interventi entro il secondo anno successivo a quello dell'agevolazione. Per l'assolvimento dell'obbligo si possono considerare gli interventi previsti nella diagnosi in corso di validità realizzati dal 1 gennaio 2024.

In alternativa agli interventi come sopra individuati, l'impresa energivora può effettuare uno o più interventi con tempo di ritorno superiore a tre anni che producano un miglioramento del consumo specifico almeno pari a quello

prodotto cumulativamente dai medesimi interventi con tempo di ritorno inferiore a tre anni.

Nel Decreto si specifica che è considerata adempiente l'impresa energivora per la quale il rapporto di diagnosi non riporta interventi ovvero interventi con le caratteristiche di cui sopra.

Condizionalità green 2)

L'impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 2) di cui sopra fino a coprire almeno il 30% del fabbisogno da fonti che non emettono carbonio attraverso una delle seguenti modalità ovvero una loro combinazione:

- autoproduzione di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio;
- acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (PPA);
- acquisizione e annullamento di garanzie di origine (GO).

Quanto alla possibilità di un potenziamento delle agevolazioni (riduzione della contribuzione in termini di oneri di sistema) per le tipologie d'impresa energivore:

- operanti nei settori a (medio) rischio di rilocalizzazione di cui all'Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01 della Commissione europea (possibile innalzamento dell'agevolazione al valore minimo tra il 15% della Asos e lo 0,5% del valore aggiunto lordo VAL);
- pur non rientranti negli elenchi di cui all'Allegato 1 della Comunicazione 2022/C 80/01, hanno beneficiato nel 2022 o nel 2023 delle agevolazioni di cui al DM 21 dicembre 2017 avendo rispettato i requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ovvero b), del medesimo decreto (possibile innalzamento dell'agevolazione fino al 31/12/2028, al valore minimo tra il 35% della Asos e l'1,5% del valore aggiunto lordo VAL);

l'impresa energivora, con riferimento all'anno di competenza delle agevolazioni, copre almeno il 50% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio, attraverso una delle modalità sopra indicate, a condizione che almeno il 5% del consumo dell'impresa energivora sia coperto mediante energia prodotta in sito o nella sua prossimità, o il 10% mediante un contratto di approvvigionamento a termine.

Condizionalità green 3)

L'impresa energivora può adempiere alla condizionalità green 3) investendo una quota pari almeno al 50% dell'agevolazione percepita nell'anno di riferimento in progetti che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas serra al di sotto del valore più basso tra i seguenti:

- a. il 90% del parametro di riferimento applicabile per l'assegnazione gratuita delle quote di emissione nell'ambito del sistema ETS;
- b. le emissioni medie del 10 per cento dei migliori impianti elencati nel regolamento di esecuzione della Commissione europea 2021/447 per il prodotto rilevante.

Entro la fine del secondo anno successivo all'anno di fruizione delle agevolazioni, l'impresa energivora trasmette a ISPRA la dichiarazione del verificatore delle emissioni di gas serra e una relazione verificata che confermi che l'investimento in questione ha portato a una riduzione del livello di emissioni di gas serra.

Il Decreto dispone che entro 90 giorni dalla pubblicazione, l'Arera, l'Autorità per l'Energia definirà termini e operatività con cui le imprese energivore dovranno dichiarare per ogni anno di fruizione delle agevolazioni le modalità mediante le quali ottemperano agli obblighi di condizionalità green di cui sopra.

Il Decreto dispone infine le modalità con cui saranno effettuati i controlli da parte dei soggetti competenti e le conseguenze per le imprese in caso di **revoca delle**

agevolazioni a seguito di tali controlli.

Nel caso di revoca disposta dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – Csea a seguito dell'accertamento dell'inadempimento degli obblighi previsti dal Decreto, l'impresa energivora sarà tenuta a rimborsare l'intero importo delle agevolazioni percepite per il periodo di mancato adempimento degli obblighi, salvo quanto previsto nei seguenti casi:

- per la mancata effettuazione degli investimenti per gli interventi di cui al punto 1), l'impresa è tenuta al rimborso di una somma pari al doppio del costo dell'intervento, nel limite dell'agevolazione percepita nell'anno di competenza;
- con riferimento al mancato adempimento degli obblighi di cui al punto 2), l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto, su base annua, una copertura del proprio fabbisogno complessivo da energia da fonti che non emettono carbonio uguale o superiore al 25%;
- con riferimento agli obblighi di cui al punto 3), l'impresa è tenuta alla restituzione del 50% dell'agevolazione percepita qualora abbia raggiunto un valore di emissioni inferiore al valore maggiore tra il 110% del parametro minimo e il parametro massimo.

Per periodo di mancato adempimento degli obblighi si intende l'anno di agevolazione in relazione al quale l'impresa ha assunto l'impegno a adempiere agli obblighi.

A decorrere dall'accertamento dei casi di inadempimento l'impresa energivora non potrà beneficiare di ulteriori agevolazioni fino alla completa restituzione degli importi dovuti.

Dando seguito alla pubblicazione del Decreto MASE, la CSEA provvederà a rendere disponibile sul proprio portale **la sessione suppletiva** per la raccolta delle dichiarazioni relative all'anno 2024.

Sarà inoltre possibile per le imprese già classificate energivore per l'anno 2024, che abbiano richiesto

l'agevolazione entro il 22 dicembre 2023 in sessione ordinaria, comunicare sul portale la rinuncia alla stessa.

Restiamo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero necessitare.

(RP/rp)

[9008_N.L.26_- _Allegato_Decreto_Mase.pdf](#)

[Download](#)